



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 14/07/2011**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 29 giugno 2011, n. 176**

Autorizzazione unica, ai sensi dei comma 3 e 4bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 14,969 MW sita nel comune di Cerignola (Fg);  
e delle seguenti opere connesse:
- rete elettrica interna alle aree di centrale a 20 KV tra le cabine elettriche e da queste alla sottostazione esterna alle aree della centrale;
- sottostazione elettrica AT/MT da collegare in antenna con sezione a 150 KV della S.E. a 380 KV collegata in entra-esce sulla linea a 380 KV "Bari Ovest-Foggia" nel Comune di Cerignola in località tra "Masseria Paletta" e "Masseria Posta dei Preti";
- Stazione Elettrica 380/150 KV nel Comune di Cerignola e raccordi all'elettrodotto a 380 KV in semplice terna "Bari Ovest - Foggia".

Società CERIGNOLA AMON RHA 3 S.r.l., con sede legale in Piazzale di Porta Pia, 116 - 00198 Roma.

Il giorno 29 giugno 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come

- definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
  - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
  - per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
  - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società En.It. Puglia S.r.l. ora Cerignola Amon Rha 3 S.r.l., avente sede legale in Roma al Piazzale di Porta Pia, 116 P.IVA 10868831008, trasmetteva in data 20.06.2008, acquisita al prot. n. 38/6559 del 20.06.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 14,969 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, compresa la realizzazione della sottostazione, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG);
- in seguito alla richiesta di connessione alla RTN da parte della Società EN.IT. Puglia srl, Terna comunica, in data 04.02.2008, di aver fornito quale soluzione tecnica minima generale di connessione il collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica a 380/150 kV, da inserire in entra-esce alla linea a 380 kV "Bari Ovest-Foggia", da realizzarsi nel comune di Cerignola, e che tale soluzione è stata accettata dalla società in data 06.03.2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - a seguito di istruttoria, con nota prot. 7604 del 08.07.2008 invitava la Società ad inviare le integrazioni richieste pena improcedibilità dell'istanza;
- la Società En.It. Puglia S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 38/9030 del 12.08.2008 trasmetteva presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - la documentazione integrativa;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 12565 del 20.11.2009 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società En.It. Puglia S.r.l. depositava in data 10.12.2009, acquisita con prot. 13676 del 11.12.2009, comunicazione di avvenuto deposito del progetto definitivo dell'impianto nonché dichiarazione di conformità sulle copie trasmesse agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 912 del 20.01.2010 convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 16 febbraio 2010, nell'ambito della quale TERNA S.p.A. ha chiesto alla Società un'ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture di Rete per consentire l'ingresso sulla nuova stazione RTN delle nuove linee elettriche a 150 kV;
- la Società En.It. Puglia S.r.l. trasmetteva con nota del 04/05/2010, acquisita al prot. 7227 del 10/05/2010, tavole progettuali di ottimizzazione delle infrastrutture di rete, così come richiesto da Terna nella C.d.S. del 16.02.2010;
- a seguito dell'aggiornamento progettuale delle opere elettriche così come richiesto da TERNA S.p.A., quest'ultima riconferma alla Società, con Prot. TE/P20100006406 del 17.05.2010, la soluzione tecnica minima generale delle opere di rete necessarie alla connessione alla RTN dell'impianto in oggetto, che verrà collegato in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV su futura stazione elettrica di Terna a 380/150 kV ubicata nel comune di Cerignola, da realizzare;
- la Società En.It. Puglia S.r.l. trasmetteva con nota del 14/06/2010, acquisita al prot. 9223 del 15/06/2010, ulteriore accettazione della STMG e del preventivo emessi da TERNA il 17/05/2010 Prot. TE/P20100006406;
- con atto notarile di conferimento di ramo d'azienda registrato a Lavello in data 14.06.2010, la gestione, i contratti, le opzioni di diritto di superficie e delle servitù e tutte le posizioni giuridiche dell'impianto fotovoltaico a realizzarsi nel comune di Cerignola con i relativi progetti, autorizzazioni e nulla osta, venivano trasferiti dalla Società En.It. Puglia S.r.l. alla Società Cerignola Amon Rha 3 S.r.l.

Preso atto dei pareri espressi nella Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, nota prot. n. 3106 del 12.07.2010, acquisita al prot. n. 11090 del 14.07.2010, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, rileva che l'area interessata dalla installazione della centrale fotovoltaica con potenza 14,969 MW ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P, pertanto ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. in merito alla realizzazione delle aree interessate dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, si prescrive di non l'impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone quali viburno-timo, corbezzolo, lentisco e biancospino.

2. in merito alla realizzazione del cavidotto interrato, si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle muirature a secco a ridosso della strada.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, nota prot. n. 8416 del 21.12.2009, acquisita al prot. n. 14277 del 22.12.09, conferma quanto già comunicato con nota prot. n. 6850 del 26.10.2009 in cui esprime, ai soli fini minerari, Nulla Osta di massima alla realizzazione del progetto. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti alla distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, pari a 20 m (venti metri), così come previsto dal D.P.R. 128/1959 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";

- Regione Puglia - Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi, nota prot. n. 14188 del 10.09.2009 acquisita in sede di C.d.S., comunica che dall'esame degli elaborati e da sopralluogo effettuato, le opere da realizzarsi non interessano le aree tratturali di pertinenza né quelle annesse, pertanto, le opere non necessitano alcuna autorizzazione da parte di quest'ufficio;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 6351 del 30.07.2009, acquisito al prot. n. 10522 del 01.10.09 comunica che le

aree interessate dalle opere e dalle strutture connesse, non sono vincolate ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923, ferme restando le norme e le modalità autorizzative di competenza del Servizio Foreste di cui al R.R. n. 10/2009, inerenti l'eventuale taglio di piante di interesse forestale, confermato anche con modulo parere nella C.d.S. del 16.02.2010;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico Provinciale Foggia, con nota prot. n. 24021 del 16.03.2010, comunica il proprio Nulla Osta all'approvazione del progetto;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, BAT e Foggia, con nota prot. n. 375 del 01.02.2010 acquisita in C.d.S., comunica che avendo verificato che l'area interessata dall'impianto fotovoltaico a farsi non interessa ambiti territoriali assoggettati a tutela ai sensi della parte II e parte III del D.lgs. n. 42/2004, ritiene di non dover esprimere alcun parere di competenza;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale Beni culturali e Paesaggistici della Puglia, nota prot. n. 1587 del 12.02.2010 acquisita al prot. 2449 del 15/02/2010, comunica che considerando che la Soprintendenza BAP di Bari ha riferito che l'area interessata non è assoggettata alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. n.42/2004, la questione in argomento non rientra nei compiti istituzionali di questa Direzione;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 6300 del 03.05.2011, comunica che a seguito di esecuzione di saggi preventivi, richiesti dalla stessa con nota prot. n. 12498 del 10.08.2010, si ritiene di poter autorizzare l'esecuzione dell'impianto purché ogni movimento di terra, pur di piccola entità, sia eseguito alla presenza di un archeologo;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, nota prot. n. 14323 del 23.11.2009, rilascia Nulla Osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Sezione UNMIG, nota prot. n. 3203 del 30.07.2009, acquisita al prot. 9014 del 19/08/2009, esprime il proprio Nulla Osta alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";

- Provincia di Foggia, con prot. n. 57501 del 18.11.2010, acquisita con prot. 16493 del 23.11.2010, in risposta alla nota dell'ufficio Energia e Reti Energetiche prot. 8806 del 08/06/2010 riguardante l'acquisizione di un parere ambientale complessivo sull'eventuale assoggettabilità alla verifica di VIA di tutti gli impianti presentati dalla stessa società in oggetto nel medesimo comune di Cerignola, comunica che il comitato tecnico provinciale per la VIA, nella seduta del 28/10/2010, ha ritenuto che non sono rilevabili, ne tantomeno riferiti ad alcuna norma, eventuali effetti cumulativi;

- Comune di Cerignola, con nota prot. n. 4423 del 11.02.2010, così come ribadito con modulo parere in C.d.S., rileva la compatibilità dell'intervento con le norme urbanistiche ed edilizie vigenti (D.G.R. n. 1748 del 15.12.2000) nonché con i vincoli del PUTT/p. Inoltre in sede di C.d.S., chiede alla ditta la sottoscrizione di una convenzione con il comune che garantisca lo stesso ed i suoi beni da eventuali danni durante il corso dei lavori di installazione e per lo smantellamento dell'impianto;

- Consorzio di Bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 13030 del 23.10.2009 acquisita in sede di C.d.S., comunicava che dall'esame della documentazione tecnica non sono emerse interferenze tra l'impianto in progetto e le opere e gli impianti gestiti dall'Ente;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3<sup>a</sup> Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 48522 del 01.10.2009, acquisita al prot. n. 13476 del 09/12/09 rilasciava nulla osta militare dell'AM,

per gli aspetti demaniali di competenza;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0015479 del 17.09.2009, acquisita al prot. n. 11030 del 14.10.09, concedeva il Nulla-Osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, riconfermava con nota prot. n. 4919 del 02.02.2010, acquisita al prot. 1639 del 03.02.2010, quanto già richiamato con nota prot. n. 29051 del 19.06.2009, che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere ed infrastrutture connesse;

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 1642 del 15.02.2010, acquisita al prot. 2451 del 15.02.2010, rileva che le aree interessate dal progetto non sono interessate da alcun vincolo da parte dell'Autorità di Bacino;

- ASL FG - Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 206 del 15.02.2010 acquisita in sede di C.d.S. esprime parere favorevole all'intervento e alle relative opere connesse;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di FG, con nota prot. n. 7460 del 16.02.2009, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. qualora non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (siepe) la recinzione deve essere realizzata mediante pali infissi nel terreno e quindi sia priva di cordoli in c.a.. Deve essere escluso l'utilizzo di materiarle cementizio per livellamento e stabilizzazione di aree al servizio degli impianti.

2. la pulizia dei pannelli dovrà essere effettuata utilizzando mezzi e detergenti ecocompatibili.

3. la scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna, deve essere conforme alla L.R. n. 15/2005 ed al R.R. n. 13/06 ai fini dell'inquinamento luminoso.

4. dopo le operazioni di montaggio, il terreno deve essere riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.

5. il gestore deve effettuare l'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento senza l'utilizzo di diserbanti chimici.

- AQP S.p.A., con nota prot. n. 90446 del 07.07.2009, comunica che non sono presenti condotte dell'Ente nell'area interessata dalla realizzazione delle opere in oggetto specificate;

- TERNA con modulo parere in sede di C.d.S. del 16.02.2010, conferma parere favorevole relativamente al progetto delle opere di rete nonché della realizzazione della nuova stazione elettrica 380/150 kV.

1. Dichiaro inoltre che il progetto risulta rispondente agli standard degli impianti della RTN e della STMG di connessione fornita da TERNA ed accettata dal proponente.

2. Chiede di provvedere a tutto quanto necessario per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/servitù permanente di elettrodotto sulle aree interessate dai nuovi impianti della RTN che non sono nella disponibilità del proponente

3. Conferma che il proponente ha provveduto a regolarizzare nei confronti di Terna la richiesta di connessione aggiornando il valore di potenza dell'impianto oggetto del presente provvedimento e a trasmettere il modello d'impegno per la progettazione correttamente compilato.

4. Inoltre richiede di prevedere la connessione degli altri impianti della stessa società proponente, previsti nel comune di Cerignola, nel medesimo unico stallo a 150 kV nella nuova SE RTN, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture di Rete e consentire l'ingresso sulla stazione delle nuove linee elettriche a 150 kV.

- SNAM RETE GAS, con prot. n. 304 del 23.06.09, acquisita al prot. n. 7451 del 06.07.09, rilasciava il proprio Nulla Osta alla realizzazione dell'impianto in quanto non sussistono interferenze con i loro metanodotti;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Foggia, con nota prot. 1729 del 10.02.2010, acquisita al prot. n. 2096 del 10.02.2010, comunica che le opere in oggetto non sono assoggettati all'ottenimento del

Rilevato che:

- l'istanza di autorizzazione unica è stata prodotta in data 20.06.2008, pertanto l'impianto in oggetto di potenza di 14,969 MW, non superando la soglia per il quale si rende necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA, risulta applicabile, ratione temporis, la Legge Regionale n. 25/2007;
- la Società En.It. Puglia S.r.l. ha trasmesso in data 3 marzo 2011 dichiarazione di disponibilità delle aree interessate alla realizzazione dell'impianto nonché delle opere ed infrastrutture connesse;
- il Servizio Agricoltura della Provincia di Foggia, convocato in Conferenza di Servizi, non ha mai espresso il proprio parere in merito; a tal proposito la Società ha trasmesso in data 15.02.2010, acquisita al prot. n. 2431 del 15.02.2010, relazione tecnica agronomica nonché dichiarazione asseverata sull'assenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";
- alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 1325 del 3 febbraio 2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;
- dalla verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - „ impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 14,969 MW sita nel comune di Cerignola (Fg);
  - „ e delle seguenti opere connesse:
    - „ rete elettrica interna alle aree di centrale a 20 KV tra le cabine elettriche e da queste alla sottostazione esterna alle aree della centrale;
    - „ sottostazione elettrica AT/MT da collegare in antenna con sezione a 150 KV della S.E. a 380 KV collegata in entra - esce sulla linea a 380 KV "Bari Ovest-Foggia" nel Comune di Cerignola in località tra "Masseria Paletta" e "Masseria Posta dei Preti";
    - „ Stazione Elettrica 380/150 KV nel Comune di Cerignola e raccordi all'elettrodotto a 380 KV in semplice terna "Bari Ovest - Foggia".
- in data 14 febbraio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Cerignola Amon Rha 3 S.r.l., l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; i pareri degli Enti risultano tutti pervenuti antecedentemente al 31.12.2010, ad eccezione di quello della Soprintendenza ai Beni Archeologici, che risulta meramente confermativo in seguito ai saggi archeologici preventivi effettuati; pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del

R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 1 marzo 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12359 e della Convenzione al repertorio n. 12360;

- la Società Cerignola Amon Rha 3 S.r.l., avente sede legale in Roma al Piazzale di Porta Pia, 116 P.IVA 10868831008, con nota del 25.02.2011, acquisita al prot. n. 2535 del 28/02/2011, ha depositato n. 5 copie del progetto definitivo, corredato da dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti. Il progetto definitivo è parte integrante del presente atto ed è vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 176 del 29 giugno 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di:

„ impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 14,969 MW sita nel comune di Cerignola (Fg);

„ e delle seguenti opere connesse:

„ rete elettrica interna alle aree di centrale a 20 KV tra le cabine elettriche e da queste alla sottostazione esterna alle aree della centrale;

„ sottostazione elettrica AT/MT da collegare in antenna con sezione a 150 KV della S.E. a 380 KV collegata in entra - esce sulla linea a 380 KV "Bari Ovest-Foggia" nel Comune di Cerignola in località tra "Masseria Paletta" e "Masseria Posta dei Preti";

„ Stazione Elettrica 380/150 KV nel Comune di Cerignola e raccordi all'elettrodotto a 380 KV in semplice terna "Bari Ovest - Foggia".

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

### Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio Società Cerignola Amon Rha 3 S.r.l., avente sede legale in Roma al Piazzale di Porta Pia, 116 P.IVA 10576731003 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 14,969 MW sita nel comune di Cerignola (Fg);

e delle seguenti opere connesse:

„ rete elettrica interna alle aree di centrale a 20 KV tra le cabine elettriche e da queste alla sottostazione esterna alle aree della centrale;

„ sottostazione elettrica AT/MT da collegare in antenna con sezione a 150 KV della S.E. a 380 KV collegata in entra - esce sulla linea a 380 KV "Bari Ovest-Foggia" nel Comune di Cerignola in località tra "Masseria Paletta" e "Masseria Posta dei Preti";

„ Stazione Elettrica 380/150 KV nel Comune di Cerignola e raccordi all'elettrodotto a 380 KV in semplice terna "Bari Ovest - Foggia".

### Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### Art. 4)

La Società Cerignola Amon Rha 3 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:



3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società di rete di trasporto nazionale.

#### Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

#### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07 e L.R. 31/2008;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07 e L.R. 31/2008.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della

dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Cerignola (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 16 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino

---